

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2645/92 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 settembre 1992

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1756/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 74,considerando che il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino<sup>(3)</sup> descrive, al capitolo 25, punto 2.2.3.3.2 dell'allegato, un metodo per l'analisi del tenore di anidride solforosa nei succhi d'uva che permette una migliore estrazione di questa sostanza rispetto al modo di operare utilizzato in precedenza; che in tal modo si ottengono, per i succhi d'uva analizzati, tenori più elevati di anidride solforosa totale, che possono superare il limite massimo prescritto; che, essendo l'eventuale revisione di tale limite oggetto di un esame scientifico e onde evitare difficoltà per lo smercio dei succhi d'uva, occorre prorogare di due anni il periodo transitorio durante il quale l'analisi dell'a-

nidride solforosa nei succhi d'uva può essere eseguita secondo il modo di operare utilizzato in precedenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nella descrizione del metodo di analisi per l'anidride solforosa che figura al capitolo 25, punto 2.2.3.3.2, secondo comma dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 la data del 31 dicembre 1992 è sostituita dal 31 dicembre 1994.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU n. L 272 del 3. 10. 1990, pag. 1.